



N. 239/EL-326/322/2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, il previgente articolo 14-*ter*, comma 3-*bis* della suddetta legge n. 241/1990, che prevede espressamente che: "In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di Conferenza



di Servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTI il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l’art. 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 18 dicembre 2019 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20190089757 del 20 dicembre 2019;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l’articolo 8 ove è prevista l’adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;



VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA l'istanza prot. n. TRISPA/P20130011406 del 9 dicembre 2013 (prot. MiSE n. 0024899 del 18 dicembre 2013), integrata con nota prot. n. TRISPA/P201400004526 dell'11 aprile 2014, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della riqualificazione a 380 kV dell'elettrodotto aereo a 220 kV "Cassano – ric. Ovest Brescia" nella tratta compresa tra le Stazioni elettriche di Cassano d'Adda e Chiari ed opere connesse, nei comuni di Cassano d'Adda e Truccazzano, in provincia di Milano, Casirate d'Adda, Treviglio, Calvenzano, Caravaggio, Forno San Giovanni, Bariano, Romano di Lombardia, Covo, Antegnate e Calcio in provincia di Bergamo e Urago d'Oglio, Rudiano e Chiari in provincia di Brescia, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- 1) l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;
- 2) la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che l'intervento è finalizzato ad incrementare l'efficienza della rete elettrica che alimenta il carico delle città di Brescia e Bergamo e, al contempo, migliorare i margini di sicurezza e affidabilità dell'alimentazione della rete primaria della Lombardia;

CONSIDERATO che la riqualificazione a 380 kV del citato elettrodotto comporterà benefici di natura elettrica e ambientale quali, in particolare:

1. riduzione del rischio delle congestioni di rete, garantendo un migliore dispacciamento della produzione elettrica della Lombardia, con conseguente riduzione degli oneri per il sistema;
2. incremento dei margini di sicurezza di copertura del fabbisogno, assicurando la continuità del servizio e l'affidabilità della Rete di Trasmissione Nazionale;
3. consumo più efficiente del suolo, in quanto il tracciato risulterà parzialmente integrato in sinergia con il nuovo collegamento autostradale Brescia – Bergamo – Milano (BRE-BE-MI),



nonché con altre infrastrutture presenti e previste nell'area;

CONSIDERATO che, in particolare, l'intervento, della lunghezza di circa 36 km consiste nella riqualificazione a 380 kV in DT da Cassano a Chiari, del collegamento aereo esistente a 220 kV "Cassano - Ric. Ovest Brescia", denominato L18, che collega la stazione di Cassano d'Adda alla stazione Ricevitrice Ovest di Brescia, che sarà realizzata prevalentemente in corrispondenza, dell'asse dell'elettrodotto esistente;

VISTA la dichiarazione, allegata all'istanza, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché la quietanza attestante il versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004;

VISTA la nota prot. n. 0008334 del 29 aprile 2014, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Società Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'articolo 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso i Comuni interessati per la consultazione pubblica;

PRESO ATTO che la Società richiedente, dato l'elevato numero dei destinatari, ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso dell'avvio del procedimento presso gli Albi Pretori dei Comuni interessati;

PRESO ATTO che il suddetto Avviso è stato pubblicato sui quotidiani "Corriere della Sera", "Il Sole 24 Ore" e "Il Giorno" del 23 giugno 2014;

PRESO ATTO che l'Avviso è stato pubblicato sul sito informatico della Regione Lombardia;

ATTESO che, a seguito delle suddette comunicazioni sono pervenute delle osservazioni;

CONSIDERATO che gli interventi di cui trattasi rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale, compresa la Valutazione di Incidenza;

VISTA l'istanza prot. n. TRISPA/P20140007095 del 23 giugno 2014, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto l'avvio della suddetta procedura presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il giudizio favorevole di compatibilità ambientale espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, con il decreto VIA n. 46 del 19 febbraio 2018, subordinato al rispetto di condizioni ambientali, che prevedono anche l'adozione di varianti di tracciato;



VISTA, in particolare, la prescrizione n. A.1 del suddetto decreto, che ha disposto lo sviluppo di alternative e ottimizzazioni di tracciato da sottoporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per opportuna valutazione;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione del citato decreto VIA, Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto ad aggiornare il progetto, in ottemperanza alle prescrizioni in esso contenute, inserendo, nel contempo, ulteriori ottimizzazioni progettuali. In particolare, le alternative ed ottimizzazioni di tracciato riguardano:

- alternativa in uscita dalla Stazione di Cassano d'Adda, che prevede la realizzazione dei sostegni 1' e 2' in luogo dei sostegni 1, 2 e 3;
- alternativa nel tratto compreso tra i sostegni 27 e 28, che prevede la realizzazione del sostegno 28' e del nuovo sostegno 28bis;
- alternativa per la realizzazione dei sostegni 53 e 54, che prevede la realizzazione dei sostegni 53' e 54' in luogo dei sostegni 53 e 54;
- alternativa nel tratto compreso tra i sostegni 85 e 90, che prevede la realizzazione dei sostegni 86', 87', 88' in luogo dei sostegni 86, 87, 88 ,89 ed il raccordo alla linea 220 sul sostegno 67 oggetto di demolizione (67) e nuova realizzazione 67n;
- ottimizzazione del sostegno 95, che prevede la realizzazione del sostegno 95' in luogo del sostegno 95;

CONSIDERATO che, a seguito della variante progettuale introdotta in uscita dalla Stazione di Cassano d'Adda, che prevede la realizzazione dei sostegni 1' e 2' in luogo dei sostegni 1, 2 e 3 il comune di Truccazzano non è più interessato;

VISTA la nota prot. n. TERNA/P20180039600 del 12 dicembre 2018, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istanza per la verifica di ottemperanza alla prescrizione sopra citata;

VISTO il Provvedimento Direttoriale prot. DVA-DEC-44 del 15 febbraio 2019, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha determinato l'ottemperanza alla prescrizione n. A.1 del suddetto decreto di compatibilità ambientale n. 46 del 19 febbraio 2018;

VISTA la nota prot. n. TERNA/P2019 0060319 del 30 agosto 2019, con la quale la società Terna S.p.A. ha trasmesso alle Amministrazioni autorizzanti una versione aggiornata del progetto, in aderenza al Decreto di Compatibilità Ambientale;

PRESO ATTO che, per quanto attiene alle aree protette della Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, sebbene l'assenza di una diretta interferenza con il progetto, a redigere uno studio per la Valutazione di incidenza al Livello II (Valutazione appropriata) ai sensi del DPR n. 357/1997;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che *“in considerazione del fatto che non vi sono frammentazioni di habitat, che potrebbero interferire con la contiguità fra le unità ambientali presenti nel SIC, dovute alla realizzazione all'esercizio delle opere in progetto, si può affermare che non vi è incidenza sulle connessioni ecologiche all'interno del SIC”*;



VISTA la nota prot. n. 0023846 del 28 ottobre 2019, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito della positiva conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ha comunicato a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 la riattivazione del procedimento amministrativo, l'indirizzo *web*, reso disponibile dallo stesso Ministero, al quale accedere per acquisire copia del progetto ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, nonché la convocazione della Conferenza di servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del DPR 327/2001;

PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto aggiornato presso i Comuni interessati per la consultazione pubblica;

PRESO ATTO che la Società richiedente ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso al pubblico dell'aggiornamento del progetto presso gli Albi Pretori dei Comuni interessati;

PRESO ATTO che l'Avviso è stato pubblicato sui quotidiani ““Il Giorno”, “il Giornale di Brescia”, “L'Eco di Bergamo” e “il Corriere della Sera” del 13 novembre 2019;

PRESO ATTO che l'avviso è stato pubblicato sul sito informatico della Regione Lombardia;

ATTESO che, a seguito delle suddette comunicazioni, sono pervenute delle osservazioni;

CONSIDERATO che la quasi totalità delle aree interessate dall'intervento ricade in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che per la realizzazione di tali opere è, pertanto, prevista l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTA la nota prot. n. 37940 del 17 dicembre 2019, con la quale la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 18 dicembre 2019 (*Allegato 1*), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0000489 del 10 gennaio 2020 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta riunione sono state valutate le osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni da parte della società Terna Rete Italia S.p.A.;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTE le note, con le quali la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la



programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha trasmesso le note ricevute da parte dei Comuni interessati, con l'esito del predetto accertamento;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta riunione della Conferenza di Servizi, del 18 dicembre 2019, la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha dato atto della mancata risposta da parte dei Comuni: di Casirate d'Adda, Covo, Chiari e Romano di Lombardia;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA la deliberazione n. 3068 del 20 aprile 2020, con la quale la Giunta Regionale della Lombardia ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/03;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di garantire un migliore dispacciamento della produzione elettrica della Lombardia, aumentando i margini di sicurezza di copertura del fabbisogno;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l'"Atto di accettazione" prot. n. TERNA/P20200053366 del 27 agosto 2020, con il quale la società Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni poste nei suddetti pareri, nulla osta e atti di assenso;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio della riqualificazione a 380 kV dell'elettrodotto aereo a 220 kV "Cassano – ric. Ovest Brescia" nella tratta compresa tra le Stazioni elettriche di Cassano d'Adda e Chiari ed opere connesse, nei comuni di Cassano d'Adda, in provincia di Milano, Casirate d'Adda, Treviglio, Calvenzano, Caravaggio, Fornovo



San Giovanni, Bariano, Romano di Lombardia, Covo, Antegnate e Calcio in provincia di Bergamo e Urago d'Oglio, Rudiano e Chiari in provincia di Brescia, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo i tracciati individuati nelle seguenti planimetrie catastali, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente:

DEBR11002BIN00241	Planimetria catastale nel Comune di Cassano d'Adda (MI)	00	20/11/2018	Fogli 1-2
DEBR11002BIN00242	Planimetria catastale nel Comune di Casirate d'Adda (BG)	00	20/11/2018	-
DEBR11002BIN00243	Planimetria catastale nel Comune di Treviglio (BG)	00	20/11/2018	Fogli 1-2
DEBR11002BIN00244	Planimetria catastale nel Comune di Calvenzano (BG)	00	20/11/2018	-
DEBR11002BIN00245	Planimetria catastale nel Comune di Caravaggio (BG)	00	20/11/2018	Fogli 1-3
DEBR11002BIN00246	Planimetria catastale nel Comune di Fornovo San Giovanni (BG)	00	20/11/2018	-
DEBR11002BIN00247	Planimetria catastale nel Comune di Bariano (BG)	00	20/11/2018	-
DEBR11002BIN00248	Planimetria catastale nel Comune di Romano di Lombardia (BG)	00	20/11/2018	Fogli 1-2
DEBR11002BIN00249	Planimetria catastale nel Comune di Covo (BG)	00	20/11/2018	Fogli 1-2
DEBR11002BIN00250	Planimetria catastale nel Comune di Antegnate (BG)	00	20/11/2018	-
DEBR11002BIN00251	Planimetria catastale nel Comune di Calcio (BG)	00	20/11/2018	Fogli 1-2
DEBR11002BIN00252	Planimetria catastale nel Comune di Rudiano (BS)	00	20/11/2018	-
DEBR11002BIN00253	Planimetria catastale nel Comune di Urago d'Oglio (BS)	00	20/11/2018	Fogli 1-2
DEBR11002BIN00254	Planimetria catastale nel Comune di Chiari (BS)	00	20/11/2018	Fogli 1-2

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati



grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Copia integrale del progetto esecutivo dovrà altresì essere trasmessa, dalla società titolare del decreto autorizzativo, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – D.G. per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, al Ministero dei Beni Culturali, alla Regione e agli altri Enti preposti alle verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali imposte nel decreto VIA n. 46 del 19 febbraio 2018, come ivi specificato.
5. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017. "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", nonché a quanto disposto nel citato decreto VIA n. 46 del 19 febbraio 2018.
6. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
7. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità



e la frequenza ivi stabilite.

8. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
9. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
10. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

1. Il presente decreto è pubblicato, a cura e spese della Terna S.p.A., unitamente all'estratto del sopracitato decreto n. 46 del 19 febbraio 2018, recante favorevole pronuncia di compatibilità ambientale, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA
SICUREZZA DEI SISTEMI
ENERGETICI E GEOMINERARI
(Ing Gilberto Dialuce)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CRESCITA
SOSTENIBILE E LA QUALITA'
DELLO SVILUPPO
(Dott. Oliviero Montanaro)